

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2006.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2006.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel citato art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2006;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2006, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2006 = 1,08; per l'anno 2005 = 1,06;
per l'anno 2004 = 1,10;

per l'anno 2003 = 1,13; per l'anno 2002 = 1,18;
per l'anno 2001 = 1,20;

per l'anno 2000 = 1,24; per l'anno 1999 = 1,26;
per l'anno 1998 = 1,28;

per l'anno 1997 = 1,32; per l'anno 1996 = 1,36;
per l'anno 1995 = 1,40;

per l'anno 1994 = 1,44; per l'anno 1993 = 1,47;
per l'anno 1992 = 1,48;

per l'anno 1991 = 1,51; per l'anno 1990 = 1,59;
per l'anno 1989 = 1,66;

per l'anno 1988 = 1,73; per l'anno 1987 = 1,87;
per l'anno 1986 = 2,02;

per l'anno 1985 = 2,16; per l'anno 1984 = 2,31;
per l'anno 1983 = 2,45;

per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,60.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Capo del dipartimento: CIOCCA

06A01954

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2005.

Riparto, per l'anno 2005, del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, istitutivo del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto il comma 4 del medesimo art. 9 istitutivo di una Commissione interministeriale per la gestione del Fondo succitato;

Visto il comma 2, lettera *a*), del succitato art. 9 che indica i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, destina all’Ufficio del consigliere nazionale di parità una quota pari al 30% dell’ammontare complessivo annuale e la restante quota, pari al 70%, alle regioni da suddividersi sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla citata Commissione interministeriale;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2004 che assegna per l’anno finanziario 2005 al capitolo 3971 « Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità» l’ammontare complessivo di 10.329.138,00 euro;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del 70% delle assegnazioni per l’annualità 2005 pari ad 7.230.396,60 euro;

Ritenuto altresì di dover stabilire, ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 4, del già citato decreto legislativo n. 196/2000, per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratrici/ori dipendenti oppure di lavoratrici/ori autonomi o liberi professionisti, la misura massima dei permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di attività e l’importo della relativa indennità;

Ritenuto inoltre di dover determinare, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del già citato decreto legislativo n. 196/2000, per la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente, il numero massimo dei permessi non retribuiti e la relativa indennità e, in alternativa, l’importo di un’indennità complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato e ove lavoratrice/ore autonomo o libero professionista il numero massimo delle ore di attività e la relativa indennità;

Tenuto conto della proposta di riparto del 70% delle risorse del 2005 tra le regioni, approvata nella riunione del 19 aprile 2005 dalla Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 24 novembre 2005;

Decreto:

Art. 1.

Tenuto conto di quanto in premessa, per quanto riguarda l’esercizio finanziario 2005, l’importo di 7.230.396,60 euro, pari al 70% delle risorse complessive assegnate sul cap. 3971 con decreto del 31 dicembre 2004 del Ministero dell’economia e delle finanze, è da intendersi ripartito tra le regioni secondo la tabella n. 1 allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Relativamente all’annualità 2005, la misura massima dei permessi non retribuiti e le relative indennità per i/le consigliere/i e di parità lavoratori/trici dipendenti nonché l’indennità ed il numero complessivo delle ore per i consigliere/i e lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e sono stabilite come da allegate tabelle n. 2A (consigliere/i nazionali), 2B (consigliere/i regionali) e 2C (consigliere/i provinciali) che formano parte integrante del presente decreto.

In ogni caso, le indennità previste spettano esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte.

Art. 3.

L’attività di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse, condotta con il supporto dell’ISFOL, servirà a definire modalità e finalità di utilizzo delle medesime risorse ed a evidenziare eventuali criticità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI*

*I Ministro
per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO*

*Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 109*

TABELLA 1

Regioni e Provv. Autonome	Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità-Ripartizione risorse anno 2005			
	A	B	C	D
	0,4	0,2	0,2	0,2
PIEMONTE	7,77%	7,51%	5,12%	8,58%
VALLE D'AOSTA	0,97%	0,21%	0,10%	0,27%
LOMBARDIA	16,68%	16,04%	9,95%	19,54%
BOLZANO	0,77%	0,29%	0,29%	1,06%
TRENTO	0,91%	0,83%	0,48%	1,02%
VENETO	6,80%	7,94%	5,60%	9,22%
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,88%	1,13%	1,26%	2,36%
LIGURIA	3,88%	2,89%	2,13%	2,89%
EMILIA ROMAGNA	8,74%	7,21%	4,06%	9,13%
TOSCANA	9,71%	6,35%	4,73%	7,05%
UMBRIA	1,94%	1,50%	1,26%	1,63%
MARCHE	3,88%	2,63%	2,03%	3,03%
LAZIO	4,85%	9,12%	9,3%	9,70%
ABRUZZO	3,88%	2,24%	2,32%	2,12%
MOLISE	1,94%	0,56%	0,68%	0,46%
CAMPANIA	4,85%	9,54%	15,36%	6,62%
PUGLIA	4,85%	6,85%	10,72%	4,54%
BASILICATA	1,94%	1,01%	1,45%	0,76%
CALABRIA	4,85%	3,39%	4,73%	2,44%
SICILIA	8,74%	8,46%	13,72%	5,20%
SARDEGNA	3,88%	2,84%	4,64%	2,48%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

(A) Distribuzione percentuale delle amministrazioni provinciali

(B) Distribuzione percentuale della popolazione femminile di 15 anni e oltre (ISTAT - Rilevazione forze lavoro - 2004)

(C) Distribuzione percentuale delle donne in cerca di occupazione (ISTAT - Rilevazione forze lavoro 2004)

(D) Distribuzione percentuale delle donne occupate (ISTAT - Rilevazione forze lavoro 2004)

Il punteggio è ottenuto come combinazione lineare semplice: [0,4*(A)+0,2*(B)+0,2*(C)+0,2*(D)]

COPYA TRATTAD

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



COPIA TRATTATA DA GURIEL

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione

**Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliere/Nazionale**

A carico della quota (30%) del Fondo nazionale riservato all'esercizio dei Consiglieri nazionali di Partiti come stabilito dal ramo 2, lett. c), art. 9 decreto legislativo 196/2000)

Tabella N. 2 A

Annualità 2005

MONTE ORE DISPONIBILE (ore consigliere/e effettiva/o + suplementare) 100 ore (mensili medie)*

LAVORATRICI/DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI (ex comma 1, art. 6 D.lgs. 196/2000)	50 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni.
N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDEMNIZZATI	50 ore mensili medie	€ 35,00 lordi l'ora	Indennità aggiuntiva annuale € 11.304,00 lordi (articolo 6, comma 5, d.lgs. 196/2000)
LAVORATRICI/PROFESSIONISTI AUTONOME/E LIBERE/E <small>(non iscritte ad ordinio o altri)</small>	100 ore mensili medie	€ 35,00 lordi l'ora	Indennità oraria rapportata alle relative tariffe degli ordini o albo di professione.
LAVORATRICI/PROFESSIONISTI AUTONOME/E LIBERE/E (non iscritte ad ordinio o altri)	100 ore mensili medie	€ 35,00 lordi l'ora	Indennità oraria rapportata alle relative tariffe degli ordini o albo di professione.
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA LAVORATRICI/DIPENDENTI	RISTORO RETRIBUZIONE PERDUTA (ex comma 5, art. 6 D.lgs. 196/2000)	"al lordo delle ritenute previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore"	Da definire in relazione alla retribuzione del dipendente
		COMPENSO ANNUALE ATTIVITA' SVOLTA	€ 17.520,00 lordi

* Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi corrispondente ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse.



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione*

Tabella N. 2 B

*Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliere/le Regionale*

*(ex art. 6, decreto legislativo n. 196/2006)
A carico dell'ente nazionale per le attività della consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett. b, art. 9 decreto legislativo 196/2006)*

Annualità 2005

MONTE ORE DISPONIBILE (ore consigliere effettivamente supplente)	100 ore (mensili medie)*
---	---------------------------------

LAVORATORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI (ex comma 1, articolo 1, decreto legislativo 196/2000)	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni¹.
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	€ 35,00 lordi l'ora
LAVORATORI AUTONOME E LIBERE/PROFESSIONISTI (non iscritte ad ordini o altri)	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE	Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.
	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE	€ 25,00 lordi l'ora

* Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la consigliera supplente effettiva e la consigliera supplente attiguo sono fedesimo monte ore ed entro il limite indicato dallo stesso.

¹ L'ore per le assenze dal lavoro delle consigliere e dei consiglieri regionali di parità, lavoratrici/lori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, è a carico dell'ente regionale. A tal fine si impegnano risorse provenienti dal Fondo di cui all'art. 9 del d. lgs 196/00. L'ente regionale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

COPIA TRATTADA GUR/EL



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione*

Tabella N. 2 C

*Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Provinciale*

*(ex art. 6, decreto legislativo n. 196/2000)
A nome del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di partita (ex comma 2, lett.b), art. 9, decreto legislativo 196/2000)*

Annualità 2005

MONTE ORE DISPONIBILE (ore consigliera/e effettiva + suplemento)

LAVORATRICE/DIPENDENTE	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI (ex comma 1, decreto legislativo 196/2000)	30 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle retribuzioni.¹
N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI INDENNIZZABILI			€ 35,00 lordi l'ora
LAVORATRICE PROFESSIONISTA (iscritte ad ordinio o albi)	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITÀ INDENNIZZABILE	60 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.
LAVORATRICE AUTONOMA E LIBERE PROFESSIONISTE (non iscritte ad ordinio o albi)	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITÀ INDENNIZZABILE	60 ore mensili medie	€ 35,00 lordi l'ora

* Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostituitività economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la consigliera supplente attingono al medesimo monte ore ed entro la parte indicata dallo stesso.

¹ L'ore per le assenze dal lavoro delle consigliere e dei consiglieri provinciali di parità, lavoratrici/dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, è a carico dell'ente provinciale. A tal fine si impegnano risorsa provenienti dal Fondo di cui all'art. 9 del d.lgs. 196/00. L'ente provinciale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al ciatore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

06A01935

COPIA TRATTADA GURI/PALEO/2005